

N. REPERTORIO
N. RACCOLTA

CONVENZIONE

ai sensi degli artt. 43 e 45 L.R. 56/77 e s.m.i.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno

In Novara, nel mio studio al primo piano in Corso Garibaldi n. 6 avanti a me **Avv. FABIO AUTERI NOTAIO in NOVARA**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

- SONO PRESENTI -

- TESTA MARGHERITA, nata a Cameri il giorno 20 agosto 1968, domiciliata per la carica in Cameri, piazza Dante Alighieri n. 25,

nella sua qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia, in rappresentanza di:

- "**COMUNE DI CAMERI**", con sede in Cameri, piazza Dante Alighieri n. 25, codice fiscale: 00141730036, tale nominata con decreto del Sindaco di Cameri in data 28.12.2020, n. 9/2020, a quanto infra autorizzata ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 ed in forza di delibera della Giunta Comunale n. del che in copie conformi si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " ",

(di seguito nel presente atto denominato anche per brevità Comune).

- **RUSPA MARIA GIUSEPPINA** nata a Cameri il giorno 9 settembre 1947, residente a Cameri in via Papa Giovanni XIII n. 9, codice fiscale RSP MGS 47P49 B473M, (di seguito nel presente atto denominato anche per brevità Proponente);

- **GENNARO PAOLO**, nato a Novara il giorno 22 settembre 1970, residente a Cameri in via Papa Giovanni XIII n. 9, codice fiscale GNN PLA 70P22 F952A, (di seguito nel presente atto denominato anche per brevità Proponente).

Parti della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, che mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale

PREMESSO

A) che i signori Ruspa Maria Giuseppina e Gennaro Paolo sono proprietari per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno dei terreni censiti al catasto terreni del comune di Cameri come segue:

foglio 40 (quaranta) mappale 49 (quarantanove) seminativo di classe 1 , ettari 00.27.00, r.d. euro 20,92, r.a. euro 17,43;
foglio 40 (quaranta) mappale 50 (cinquanta) seminativo irriguo di classe 2, ettari 00.13.00, r.d. euro 10,74, r.a. euro 9,06,

confini in contorno in un sol corpo: mappali 51, 984, 985, 983, 982, 48, beni in altro foglio

pervenuti:

- alla signora Ruspa Maria Giuseppina in parte in forza di atto di compravendita ricevuto dal notaio Pedrazzoli in data 17.9.1982 n. 16644 di repertorio, trascritto a Novara il 27.9.1982 ai nn. 9370/7413, e in parte in forza di atto di compravendita ricevuto dal notaio Pedrazzoli in data 30.5.1986 n. 25993 repertorio, trascritto a Novara il 25.6.1986 ai nn. 6142/4678;

- al signor Gennaro Paolo in forza di successione testamentaria a Gennaro Martino apertasi in data 10.10.2012 (den. 602/9990/13 - ufficio del registro di Borgomanero) regolata da testamento olografo trascritto a Novara il 12.3.2013 ai nn. 3621/2219;

B) che il signor Gennaro Paolo è proprietario dei terreni censiti nel catasto terreni come segue:

foglio 40 (quaranta) mappale 51 (cinquantuno) seminativo irriguo di classe 2, ettari 00.17.00, r.d. euro 14,05, r.a. euro 11,85;

foglio 40 (quaranta) mappale 52 (cinquantadue), seminativo irriguo di classe 2, ettari 00.15.70, r.d. euro 12,97, r.a. euro 10,95,

confini in contorno in un sol corpo: mappali 53, 852, 50, beni in altro foglio;

in forza di successione testamentaria a Gennaro Martino, sopra indicata;

C) che il signor Gennaro Paolo è proprietario del terreno censito al catasto terreni come segue:

foglio 40 (quaranta) mappale 53 (cinquantatré) seminativo irriguo di classe 2, ettari 00.30.70, r.d. euro 25,37, r.a. euro 21,40,

confini in contorno: mappali 54, 1061, 1211, 1120, 852, 52, beni in altro foglio;

in forza di atto di compravendita ricevuto dal notaio Galliano in data 22.6.2020 n. 16651 repertorio, trascritto a Novara il 10.7.2020 ai nn. 7981/5679;

D) che nel vigente Piano regolatore Generale del Comune, approvato dalla Regione Piemonte con Delibera di Giunta regionale in data 06/10/1997 n. 9-22591 e successive varianti le suddette aree, risultano classificate come "Area di *ricomposizione urbana*" ricomprese in "*comparto d'ambito*" ;

E) che l'utilizzo urbanistico edilizio delle aree di cui trattasi è puntualmente normato dai combinati disposti degli articoli 7 e 16 delle Norme UrbanisticoEdilizie di Attuazione del P.R.G.C. vigente e dal vigente Regolamento per la monetizzazione dei diritti edificatori del Comune;

F) che la trasformazione urbanistica di tali aree, costituenti unità d'intervento, può avvenire tramite la costituzione di un

Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 46 della L.R. 56/77 e s.m.i. o, in alternativa, per mezzo di ambiti di attuazione individuati secondo quanto precisato con apposito regolamento e secondo gli schemi di layout allegati ad esso (art. 16, comma 3 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C.).

G) che i Proponenti hanno richiesto di attuare l'intervento attraverso l'approvazione di un piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa ai sensi dell'art 43 della L.R.n.56/77 e s.m.i. e quindi mediante la proposta di un nuovo ambito di intervento essendo le loro aree di loro proprietà comprese in un comparto d'ambito e più precisamente in quello dell'isolato compreso tra via Matteotti e via Neruda;

H) che i Proponenti dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli obblighi che deriveranno dalla stipulazione della presente convenzione secondo le clausole in essa contenute e come integrate ed illustrate nei documenti tecnici elencati di seguito e depositati agli atti del Comune;

I) che in data 13/08/2021 prot. 15786 i Proponenti hanno depositato presso lo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. a firma dell'Arch. Cristina Borioni, con studio con sede legale a Novara in Via Pontida n. 14 e sedi operative a Galliate in via SS.Martiri 34 e a Novara in via Fara 65, per la realizzazione di n.8 villette unifamigliari di tipo binato e n.4 ville singole in strada Ingrova, successivamente integrato e modificato in data 20/12/2021 prot. 24292, ed ancora in data 29/03/2021 prot..... corredato dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnico-finanziaria e norme tecniche di attuazione
2. relazione urbanizzazioni
3. computo metrico, riepilogo computo metrico, elenco prezzi opere di urbanizzazione
4. Relazione idrologica
5. Relazione geologica-tecnica
6. Integrazioni alla relazione geologica-tecnica ed idrogeologica
7. bozza di convenzione
8. Tav. 1: Estratti cartografici
9. Tav. 2: Rilievo su mappa catastale
10. Tav. 3: Planimetria stato di fatto
10. Tav. 4: Documentazione fotografica
11. Tav. 5: Azzonamento
12. Tav. 6: Individuazione lotti di intervento
13. Tav. 7: Planimetrie di progetto - Piano terra, primo e copertura
14. Tav. 8: Planivolumetrico e viste assonometriche
15. Tav. 9: Prospetti e sezione longitudinale tipo

16. Tav. 10: Dettaglio tipologie edilizie
 17. tav.11: Progetto urbanizzazioni primarie: reti sottoservizi
 18. tav. 12: Progetto urbanizzazioni primarie: rete fognatura
 19. Tav.13: Progetto urbanizzazioni primarie: opere di pavimentazione esterna
- L) che il progetto di piano esecutivo convenzionato accolto con determinazione n.....dal Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia, è stato contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, che nei successivi 15 giorni sono/non sono pervenute osservazioni;
- M) che con deliberazione della Giunta Comunale n.del..... , allegata al presente atto sotto la lettera " ", è stato approvato il piano esecutivo convenzionato e lo schema della presente convenzione tra il Comune e i Proponenti per la disciplina dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste;
- N) che il responsabile dell' Area Urbanistica ed Edilizia ha richiesto ai Proponenti di sottoscrivere convenzione in relazione all'esecuzione dei seguenti lavori:
- a) realizzazione di una nuova viabilità pubblica all'interno dell'ambito oggetto d'intervento completa di pavimentazione, delle reti di servizi necessari per lo sviluppo residenziale, della parte pedonale
 - b) realizzazione di n.2 due aree a parcheggio pubblico all'interno del nuovo ambito residenziale complete di pavimentazione e dei sotto-servizi necessari
 - c) realizzazione di n.2 aree a verde pubblico di inserimento paesaggistico all'interno del nuovo ambito con formazione di prato e messa a dimora di piante
 - d) realizzazione del tratto di Strada Ingrova in parte interna all'ambito fino alla curva con svolta ad est completa di pavimentazione, delle reti mancanti, del rifacimento di quelle esistenti inadeguate e della parte pedonale
 - e) realizzazione della rete fognaria e idrica lungo il tratto di strada Ingrova dalla Via Neruda all'ambito oggetto d'intervento
 - f) realizzazione di nuova rete idrica in sostituzione di quella esistente nel tratto di strada Ingrova che va da Via Neruda fino alla via Massimo D'Azeglio
 - g) realizzazione di nuova rete dell'acquedotto in direzione sud a partire dalla curva di via Ingrova per il collegamento alla rete esistente sulla via Matteotti
- O) che i Proponenti intendono impegnarsi a realizzare le opere di cui sopra che costituiscono oggetto della presente;
- P) che i predetti interventi sono individuati e descritti nella relazione tecnica illustrativa e negli elaborati grafici che, controfirmati dalle parti, si intendono allegati al

presente atto anche se ad esso non lo sono materialmente ma risultano depositati in originale presso l'Area Urbanistica ed Edilizia del Comune;

Q) che la presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e i Proponenti ai fini della realizzazione degli interventi suddetti, per i quali i suddetti Proponenti assumono la funzione di soggetto attuatore vincolandosi agli obblighi conseguenti come di seguito descritti;

R) che il Comune s'impegna a mettere a disposizione dei soggetti attuatori le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che risultano esterne all'ambito di intervento ed il relativo progetto delle opere che su queste chiede di realizzare.

CIO' PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

1. l'attuazione del piano descritto negli elaborati citati in premessa e che s'intendono qui richiamati quale allegati della presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale, anche se ad essa non lo sono materialmente, avverrà in dieci anni dalla data di approvazione dello stesso, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. del ed in conformità all'art.16 delle Norme Urbanistico Edilizie di attuazione del P.R.G.C. e al Regolamento per la monetizzazione dei diritti edificatori del Comune nonché alle norme tecniche di attuazione allegate al piano esecutivo convenzionato ed alla presente Convenzione;

2. il piano ha per oggetto l'utilizzazione urbanistica ed edilizia di un'area complessiva pari a circa mq 10.050,00 censita al catasto terreni del Comune al foglio n. 40 mappali n.49, 50, 51, 52 e 53, descritti in premessa. Il piano prevede l'utilizzazione delle aree anzidette secondo le seguenti destinazioni:

- a) superficie territoriale: mq. 10.050,00
- b) area di concentrazione dell'edificato: mq 5.025,00;
- c) area a parcheggi pubblici: mq 142,00
- d) aree destinate a viabilità pubblica all'interno dell'ambito d'intervento: mq 2198,00;
- e) area a verde pubblico di inserimento paesaggistico: mq 465,00
- f) area residua non edificabile aggregata all'edificato e da mantenere a verde: mq 2.088,00;
- g) superficie canale irriguo mq 132,00;

3. le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune. Nelle aree di cui alla lettera b) è prevista la realizzazione massima di mq 1.507,50 di superficie utile lorda a destinazione residenziale.Eventuali varianti al progetto di cui al precedente articolo 1) potranno essere assentite nel rispetto

dell'art. 16 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.C., delle norme tecniche di attuazione del piano, del Regolamento per la monetizzazione dei diritti edificatori del Comune e di quanto contenuto nella presente convenzione;

4. i Proponenti in relazione al disposto dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., s'impegnano a cedere gratuitamente al Comune la piena proprietà delle aree destinate ad opere di urbanizzazione cui al punto 2) lettere c), d) ed e) per una superficie complessiva pari a circa mq 2.805,00 che saranno oggetto di opportuno frazionamento. La responsabilità di tali aree rimane in capo ai Proponenti, così come anche la responsabilità del processo realizzativo delle opere, con le modalità di cui al successivo punto 6, fino alla cessione delle aree e presa in carico delle stesse da parte del Comune, con le modalità definite al successivo punto 11;

5. le aree reperite ai sensi dell'art.16 comma 5 punti 3 e 4 delle NTA del PRGC del Comune, di cui al punto 2) lettera f) pari a circa mq 2.088 saranno oggetto di monetizzazione dei diritti edificatori secondo gli importi stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione di Giunta Comunale (D.G.C. n. 153 del 06/11/2019);

6. i Proponenti si obbligano per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo:

- ad assumersi la responsabilità del processo realizzativo delle opere di cui in premessa richieste dal Responsabile dell'Area Urbanistico edilizia che dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle norme vigenti in materia ed a quanto indicato negli elaborati progettuali relativi alle opere e nel loro computo metrico, nel rispetto di eventuali infrastrutture esistenti ed ancora secondo le indicazioni che nell'eventualità potranno essere fornite dal Comune o da esperti nominati da questo e dagli Enti erogatori dei servizi.;

- a sostenere tutte le spese compresa la progettazione esecutiva definitiva e la direzione lavori di tutte le lavorazioni ad esclusione della progettazione esecutiva definitiva di quelle il cui progetto è stata fatto dal Comune che dovrà quindi essere fornita dallo stesso;

- ad eseguire le opere precedentemente descritte entro i termini di validità della presente Convenzione.

Si identifica, quale legittimo titolo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esclusivamente il permesso a costruire. La costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree pubbliche. La graduale esecuzione delle opere dovrà avvenire previa autorizzazione scritta del responsabile dell'Area Tecnica, su istanza dei proponenti, che dovranno

concordare con il Comune un programma di attuazione. Il rilascio dei Permessi a Costruire nell'ambito dei singoli lotti è comunque subordinato all'impegno di contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria per loro necessarie. Il ritardo nell'esecuzione delle opere porterà ad una penale convenzionale a carico dei proponenti pari ad 1/10 del valore globale delle opere da realizzare qualora le stesse vengano realizzate con un ritardo di due mesi e con aumento ulteriore di 1/10 per ogni successivo mese di ritardo. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento della penale, così come potrà rivalersi immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui al punto 12, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di far eseguire le opere non costruite in danno dei proponenti o dei loro aventi causa a suo carico con azione di regresso per le spese e fermo restando sempre il risarcimento del danno causato oltre alla penale convenzionale, oltre alla facoltà di risolvere la presente convenzione;

7. l'importo presunto delle opere di cui in premessa ammonta complessivamente ad € 355.180,39 esclusa IVA, oneri della sicurezza e costi di progettazione/direzione lavori come risulta dalla sommatoria delle voci a seguire:

· €271.332,38 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste all'interno dell'ambito di cui in premessa come risultanti dal computo metrico dei lavori di cui al progetto fatto redigere dai proponenti l'ambito

· €83.848,01 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste all'esterno dell'ambito come risultanti dal computo metrico di cui al progetto redatto dall'ing. Renzo Rondini su incarico del Comune di Cameri e depositato agli atti. Nello specifico l'importo risulta così ripartito:

- a) opere di cui alla lettera N)sub e) € 53.544,11;
- b) opere di cui alla lettera N)sub f) € 15.937,08;
- c) opere di cui alla lettera N)sub g) € 14.366,82;

8. i proventi della monetizzazione delle aree residue aggregate all'edificato inedificabili e con obbligo di mantenimento a verde ammontano a €50.112,00. Ai sensi del punto 6 del Regolamento per la monetizzazione dei diritti edificatori del Comune, che prevede che i proventi derivanti da monetizzazione possano essere sostituiti dall'esecuzione diretta degli interventi, questi saranno scomputati dai lavori di cui al punto 7. Il restante importo pari a € 300.948,38 sarà invece a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione (C.U.C) calcolati secondo i valori in vigore al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi a costruire dei lotti di intervento individuati nel progetto d'ambito. Qualora l'importo delle opere che dovranno essere realizzate con il progetto d'ambito

superi i valori definiti tabellarmente al momento per le esigenze infrastrutturali degli interventi edilizi oggetto della presente Convenzione, nessun credito potrà essere vantato dai Proponenti; in caso contrario la differenza dovrà essere corrisposta al Comune;

9. per il calcolo dei contributi di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e C.U.C.) si applicano le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. n.380/2001. Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente il permesso di costruire per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al riguardo dovrà essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda di Permesso a Costruire. Pertanto le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte ad eventuali aggiornamenti che il Comune adotterà per l'intero territorio comunale;

10. la definizione di eventuali rapporti con terzi (persone fisiche, società o Enti), qualsiasi tipo di servitù od altro titolo (per tubazioni, cavi, locazioni, affitti e simili ecc...) concernenti le aree esterne al piano d'ambito sono a carico del Comune;

11. il Collaudatore delle opere che verranno realizzate (alto sorvegliante) sarà il Responsabile dell'Area LLP e patrimonio del Comune o altro suo dipendente. In alternativa il Comune, potrà nominare, dandone comunicazione ai Proponenti che si assumono tutte le spese, un Collaudatore in corso d'opera e finale delle opere (alto sorvegliante) scelto tra i professionisti iscritti all'Albo Regionale dei collaudatori, nominati secondo le procedure di legge entro 90 giorni dalla data di stipula della presente convenzione. Ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere redatto il Certificato di regolare esecuzione a cura della Direzione Lavori secondo la normativa vigente ed il Collaudo tecnico-amministrativo a cura del Collaudatore designato ad attestarne la regolare esecuzione. Il collaudo delle opere di urbanizzazione dovrà eseguirsi entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle opere stesse, previa richiesta dei Proponenti. Il Comune potrà ricevere le Segnalazioni Certificate di agibilità dei fabbricati, eventualmente anche parziali, soltanto ove siano state realizzate e collaudate, a giudizio del collaudatore designato, tutte le opere atte a rendere accessibili ed agibili gli edifici stessi;

12. il Comune acquisirà la proprietà delle aree e delle opere di urbanizzazione realizzate con atto successivo a seguito del collaudo favorevole delle opere medesime effettuato secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Fino a questa data tutte le spese di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, resteranno ad esclusivo e totale carico dei Proponenti. I proponenti, in attuazione ai disposti

della deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 6/11/2019, s'impegnano per loro e per gli aventi causa, ad avvenuta cessione al Comune delle aree con destinazione verde pubblico, al loro mantenimento per cinque anni; a tal proposito dovrà essere predisposto, contestualmente alla cessione, un piano di manutenzione e dovrà essere prestata idonea garanzia fideiussoria;

13. i Proponenti a garanzia della realizzazione delle opere previste nel piano d'ambito presteranno al Comune, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, idonea garanzia costituita da contanti e/o titoli del debito pubblico oppure fidejussione bancaria e/o polizza fidejussoria di importo pari a euro 390.698,43 (euro 355.180,39 + IVA 10%). La garanzia dovrà essere continuativa fino allo svincolo autorizzato dal Comune e con beneficio di prima escussione a favore dello stesso. La garanzia dovrà prevedere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione all'entità delle eventuali inadempienze verificatesi, dovrà soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art.1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi al termine di cui al comma 1 dell'art.1957 del Codice Civile. L'importo della fidejussione potrà essere svincolato solamente in conseguenza alla realizzazione totale delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione ed ad esito favorevole del Collaudo finale tecnico-amministrativo che avverrà mediante restituzione dell'originale della polizza o lettera liberatoria del Comune. Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione i Proponenti autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare;

14. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, in sostituzione dei proponenti ed a loro spese, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge ed ai regolamenti in vigore, quando essi non abbiano provveduto nei termini stabiliti dalla presente convenzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltretché l'incameramento della penale convenzionale di cui al punto 13;

15. i Proponenti, in attuazione ai disposti della deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 6/11/2019, s'impegnano per loro e per gli aventi causa a mantenere inedificabili ed a verde le aree individuate come "aree

residue" aggregate alle proprietà private;

16. i Proponenti, qualora procedano all'alienazione totale delle aree di cui all'articolo 2 lettera a), dovranno trasferire agli acquirenti gli obblighi e gli oneri nascenti dalla presente Convenzione. In caso di trasferimento parziale delle aree suddette, Proponenti ed i loro successori o aventi causa resteranno solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili. I proprietari ed i loro successori o aventi causa nell'esecuzione di dette opere dovranno osservare le norme della presente Convenzione;

17. tutte le spese, le imposte, tasse e i diritti relativi e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei registri della proprietà immobiliari e quelle per la formazione di copie autentiche, saranno a totale carico dei Proponenti. All'uopo le parti chiedono il trattamento fiscale di cui all'art.20 della L.n°10 del 28/01/1977, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli;

18. i Proponenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d'ipoteca legale, che potesse eventualmente competere loro in dipendenza dalla presente Convenzione, nei registri immobiliari, con manleva del competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio da qualsiasi responsabilità in proposito;

19. per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150, alla legge 28/04/1977 n. 10, al D.P.R. 06/06/2001 ed alla legge regionale 05/12/1977 n.56 e loro successive modifiche ed integrazioni;

20. si conviene che la presente Convenzione ha una validità di anni 10 a far data dalla stipulazione della stessa;

21. ai soli fini fiscali e della quantificazione dei diritti di segreteria, il valore del presente atto viene determinato in € 355.180,39 (trecentocinquantacinquemilacentottanta virgola trentanove).

22. Il costo complessivo del presente atto (salve eventuali variazioni dipendenti da liquidazione di imposta effettuata dall'Agenzia delle Entrate) è pari ad euro ed è a totale carico di GIGLIO SRL nei cui confronti verrà rilasciata relativa fattura nei termini di legge.

23. La signora RUSPA MARIA GIUSEPPINA dichiara di essere vedova.

Il signor GENNARO PAOLO dichiara di essere separato

24. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme delle leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati

dichiarando di averne presa visione in precedenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore

Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia su venticinque facciate fin qui di sette fogli.